



COMUNE DI MOLFETTA

BANDO DI CONCORSO INDETTO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE DEL 07/04/2014, N.10 PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE DI MOLFETTA SALVO EVENTUALI RISERVE DI ALLOGGI PREVISTE DALLA LEGGE.

Articolo 1

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

1. A norma dell'art.3 della L.R. 07/04/14, n.10, può partecipare al presente concorso:
 - a) chi ha la cittadinanza italiana. Il cittadino straniero è ammesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 40 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 27, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo);
 - b) chi ha la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nell'ambito territoriale del comune di Molfetta, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;
 - c) chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato in qualsiasi località; ai fini della valutazione dell'adeguatezza dell'alloggio si applicano gli standard di cui all'articolo 10, comma 2;
 - d) chi non ha già ottenuto l'assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
 - e) chi fruisce di un reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, non superiore al limite, determinato ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), vigente al momento della scadenza del bando di concorso;
Il reddito complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore ad € 15.250,00 (Delibera di G.R. 25 maggio 2016, n. 735). Il reddito imponibile è diminuito di € 516,46 per ogni figlio che risulti essere a carico e qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano redditi di lavoro dipendente o assimilabile, questi dopo la predetta diminuzione, sono calcolati nella misura del 60%. Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale, dunque alla dichiarazione dei redditi del 2023 presentata nel 2024, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni per il nucleo familiare. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento. La mancanza di reddito deve essere autocertificata nelle forme previste dalla legge. Deve essere dichiarata l'eventuale iscrizione alla Camera di Commercio.
 - f) chi non ha ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.
Si specifica, inoltre, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 10/2014 che "L'occupazione o la cessione



senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica comporta l'esclusione da ogni ulteriore assegnazione".

- g) Chi non occupa o non abbia occupato un alloggio di ERP, ai sensi dell'art. 20 co. 1 della L.R. n. 10/2014. Si precisa, ai sensi dell'art. 5 co. 1bis della L. n. 80/2014, che i soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva.
2. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi, figli, affiliati e affidati con provvedimento del giudice con loro conviventi da almeno due anni. Rientrano nel nucleo familiare anche i soggetti di seguito elencati:
- a) conviventi more uxorio e unioni civili come oggi disciplinati dall'art.1 della Legge n°76 del 20 maggio 2016;
 - b) ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado;
 - c) affini fino al secondo grado e che dichiarano, nelle forme di legge, alla data di pubblicazione del bando, che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che sono inseriti nello stesso stato di famiglia, da almeno due anni dalla data di pubblicazione.
3. I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente a quelli indicati al comma 1, lettere c), d), f) e g) del presente bando, anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla scadenza del termine di presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza di rapporto.

Si precisa che tutti coloro che hanno già presentato domanda per il precedente bando – 1/2018 - devono rinnovare la domanda, in quanto la precedente graduatoria sarà dichiarata decaduta alla data di approvazione della graduatoria definitiva in esito al presente bando.

Gli interessati all'assegnazione possono perseguire una sola assegnazione nell'ambito regionale.

Articolo 2

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione al presente concorso devono essere compilate **esclusivamente online e complete della relativa documentazione richiesta**.

Nei predetti moduli di domanda, formulata in autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sono indicati i requisiti di ammissibilità e le condizioni per l'ammissione al concorso e per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Con l'invio della domanda il concorrente dichiara, sotto la sua responsabilità, di trovarsi nelle condizioni previste dal presente bando e si impegna a produrre, a richiesta, se sia necessario, l'idonea documentazione probatoria, anche del possesso dei requisiti, così come previsti nel presente bando di concorso.

Le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi della legge penale e verranno automaticamente escluse dal concorso del presente bando.

Il richiedente dovrà -ove coabitante- formalmente dichiarare nella domanda, con quale nucleo familiare intende partecipare al bando.

Ogni informazione inerente alle modalità di compilazione della domanda di partecipazione potrà essere



reperita per tutto il periodo di apertura del Bando presso:

- lo Sportello informativo del Settore Patrimonio sito al 1° piano nella sede comunale di Via Martiri di via Fani, 2/b nei giorni:

o Martedì dalle 9.00 alle 12.00;

o Giovedì dalle 9.00 alle 12.00;

- le sedi dei sindacati dell'inquilinato

Per tutte le informazioni e richieste di chiarimenti, inoltre, è stato istituito il seguente contatto disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal 24.09.2024 all'11.10.2024:

TEL: +39 3892321592

Articolo 3 ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Sulla base delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate dal concorrente nella domanda, sono attribuiti punteggi, secondo le indicazioni fornite di seguito, in accordo con quanto disposto dall'art. 5 della Legge Regionale n. 10 del 07.04.2014.

1. I punteggi da attribuire ai concorrenti sono:

a1) reddito del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 457/1978, non superiore ai seguenti limiti:

a) inferiore ad una pensione sociale (fino a € 6.591,39 annui):**punti 4.**

b) inferiore ad una pensione minima INPS (fino a € 7.383,22 annui):**punti 3.**

c) inferiore ad una pensione minima INPS più una pensione sociale
(fino a € 13.974,61 annui):.....**punti 2.**

a2) nucleo familiare composto:

a) da 3 o 4 unità:**punti 1.**

b) da 5 o 6 unità:**punti 2.**

c) da 7 unità ed oltre:.....**punti 3.**

a3) nucleo familiare composto da un componente maggiorenne (il richiedente) con uno o più minori a carico:**punti 2.**

a4) richiedenti che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico:**punti 1.**

a5) nucleo familiare con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda, o la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio:**punti 1.**
Tale punteggio è attribuibile:

a) purché nessuno dei due componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età.

b) qualora il nucleo familiare richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.

a6) presenza di disabili nel nucleo familiare:**punti 3.**
Ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera disabile il cittadino maggiorenne affetto da una diminuzione



permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75% certificata dall'autorità competente, oppure il minorenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età ai sensi della L. n.289 del 11 ottobre 1990.

- a7) nuclei familiari che rientrino in Italia o che siano rientrati da non più di dodici mesi dalla data del bando per stabilirvi la loro residenza, emigrati, profughi:**punti 1.**
- a8) richiedenti la cui sede lavorativa, nel comune di Molfetta, si trova ad una distanza superiore a 40 km da quella di residenza:**punti 1.**
Tale punteggio viene attribuito limitatamente alla graduatoria formata dal Comune nel quale il richiedente lavora.
- a9) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando in locali adibiti impropriamente ad alloggio (baracche, case mobili, seminterrati, box, centri di raccolta, dormitori pubblici e simili) o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica, ovvero per sistemazione precaria a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che non sia stato intimato per inadempimento contrattuale; si precisa che l'alloggio in casa famiglia è equiparato all'alloggio non idoneo:**punti 4.**
La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto o da assegnazione a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica.
- a10) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o con servizi non conformi a quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione) o quello che per la sua struttura e originaria destinazione, secondo il titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune, non era destinato ad abitazione:**punti 2.**
- Il punteggio di cui alle lettere a9) e a10) non viene riconosciuto quando trattasi di locali impropriamente adibiti ad abitazione o antigienici, se tale condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando.
- a11) richiedenti che coabitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità:**punti 2.**
La condizione di biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'autorità competente, di sistemazione di locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o di provvedimento esecutivo di sfratto.
- a12) richiedenti che abitino alla data del bando con il proprio nucleo familiare in alloggio sovraffollato rispetto allo standard abitativo definito all'articolo 10, L.R. n. 10 del 07/04/2014:
- a) oltre 2 persone in più:**punti 1.**
- b) oltre 3 persone in più:**punti 2.**
- a13) richiedenti fruitori di alloggio di servizio che devono rilasciare l'alloggio per trasferimento d'ufficio o per cessazione non volontaria diversa da collocamento a riposo:**punti 1.**
- a14) richiedenti che devono abbandonare l'alloggio a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando:**punti 6.**
- a15) richiedenti che abitino in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto (intimato per motivi diversi da immoralità, inadempimento contrattuale), di verbale di conciliazione giudiziaria, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio, purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione



per un alloggio adeguato:**punti 6.**

Non rientra nell'inadempienza contrattuale la morosità incolpevole motivata da documentati significativi mutamenti delle condizioni economiche del nucleo familiare nell'anno di riferimento.

a16) richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone locativo incida in misura non inferiore al 30 per cento sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 3 della L.R. n. 10 del 07/04/2014:**punti 1.**

2. Non sono cumulabili i punteggi:

a9) con a10);

a14) con a15);

a14) e a15) con a9) a10), a11), a12) e a13).

3. Ai fini della collocazione in graduatoria, in caso di due o più concorrenti a parità di punteggio, è effettuato il sorteggio tra questi, a cura di un notaio o di un ufficiale rogante.

Articolo 4

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA – RICORSI

Le domande di partecipazione al presente Bando di concorso pubblico dovranno essere presentate, a pena di nullità, esclusivamente in modalità digitale a mezzo la compilazione del form online disponibile sul sito web "bacopa", accessibile al seguente indirizzo <https://bacopa.it/?mod=mlflr10>, e inviate, a pena di esclusione, **entro e non oltre le ore 23:59 dell'08.11.2024.**

Non sono consentite altre modalità di trasmissione. Eventuali domande di partecipazione che dovessero pervenire con modalità diverse dalla procedura online dedicata, **oppure non finalizzate alla data di scadenza del bando**, non saranno prese in considerazione ai fini della valutazione per l'inserimento in graduatoria.

Il modello di domanda online, predisposto nelle forme dell'autocertificazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n.445/2000, deve essere compilato dal richiedente in tutte le sue parti, indicando correttamente i requisiti di ammissibilità al concorso nonché l'eventuale possesso delle condizioni soggettive e oggettive che determinano l'attribuzione dei punteggi.

Alla domanda di cui al modulo in piattaforma deve essere obbligatoriamente allegata, a pena di esclusione, copia di un documento valido d'identità del richiedente.

Sulla base delle condizioni dichiarate dal concorrente e desunte attraverso la documentazione consegnata di cui all'art. 5 del presente bando, il Comune provvede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda nonché alla formazione della graduatoria provvisoria dei concorrenti secondo l'ordine dei predetti punteggi provvisori.

In calce a tale graduatoria sono indicate le domande per le quali non è stato attribuito alcun punteggio per effetto di accertamenti in corso, nonché le domande dichiarate inammissibili.

Il Comune si riserva in qualsiasi momento di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, apportando eventuali modificazioni di punteggio o esclusione.

La graduatoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché con l'indicazione dei modi e dei termini per l'opposizione, è trasmessa alle OO.SS. ed è pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune e della ARCA Puglia Centrale nonché sul sito del Comune.



Entro trenta giorni dalla data di scadenza della pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare richieste motivate e documentate alla Commissione Provinciale di ERP, per tramite della Ripartizione Patrimonio del Comune di Molfetta. Questo ufficio trasmette la richiesta pervenuta, unitamente alle proprie controdeduzioni e ad ogni documento utile alla Commissione, per il rilascio del parere obbligatorio e vincolante sulla graduatoria provvisoria.

La Ripartizione Patrimonio, entro i quindici giorni successivi al ricevimento dell'ultimo parere rilasciato dalla Commissione sulla graduatoria provvisoria, provvede all'approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva nell'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi e altresì trasmessa della ARCA Puglia Centrale e alle OO.SS..

La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione, recuperati e di risulta e conserva la sua efficacia fino a quanto non viene aggiornata nei modi previsti nell'art.7 della Legge Regionale n.10/2014, cioè, mediante bandi di concorso integrativi, nell'arco del quadriennio di validità.

Al bando possono partecipare i nuovi aspiranti all'assegnazione e devono partecipare anche quelli collocati nella graduatoria definitiva conseguente al bando del 2018, che si riterrà decaduta all'atto di pubblicazione della nuova graduatoria in esito al presente bando, nonché tutti coloro che a qualsiasi titolo conducano alloggio sulla base di assegnazione temporanea, pena la revoca della stessa. Quanti, pur oggi inclusi nella graduatoria vigente, non dovessero rinnovare la domanda di partecipazione al presente bando, saranno cancellati dalla graduatoria riveniente dal precedente bando 1/2018 all'atto di pubblicazione della nuova graduatoria.

A norma dell'art.8 comma 4 della L.R. n.10/2014, gli organi preposti alla formazione delle graduatorie e alle assegnazioni, nonché gli enti gestori, possono espletare, in qualsiasi momento, accertamenti volti a verificare l'esistenza e la permanenza dei requisiti.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti valgono in ogni caso le disposizioni dell'art. 8 della L.R. n°10/2014.

Articolo 5 DOCUMENTAZIONE UTILE FACOLTATIVA

Per facilitare e velocizzare l'esame delle domande per l'ammissione al bando di concorso, si consiglia al concorrente che si trovi in una o più delle condizioni riportate nel modello di domanda, di allegare la documentazione necessaria per l'attribuzione del corrispondente punteggio:

- 1) attestazione rilasciata da organo competente comprovante lo stato di invalidità del concorrente e/o di altro componente il nucleo familiare, che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75 per cento;
- 2) certificato dell'autorità consolare esistente nel luogo di lavoro, attestante la qualifica di lavoratore emigrato all'estero e di rientro in Italia – da non più di 12 mesi dalla data del presente bando di concorso - dell'emigrato e del suo nucleo familiare per stabilirvi la propria residenza;
- 3) attestazione comprovante la qualifica di profugo;
- 4) provvedimento emesso dall'autorità competente da cui si evinca la necessità dell'abbandono dell'alloggio;
- 5) provvedimento attestante il trasferimento d'ufficio o la cessazione non volontaria del rapporto di lavoro del dipendente che fruisca di alloggio di servizio;
- 6) provvedimento esecutivo di sfratto, non intimato per immoralità, inadempienza contrattuale, ovvero



verbale di conciliazione giudiziaria, ordinanza di sgombero, provvedimento di collocamento a riposto del dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio;

- 7) attestato del datore di lavoro indicante il luogo di lavoro del dipendente (l'attestato va presentato solo se la distanza fra il Comune di Molfetta e quello di residenza sia superiore a 40 km);
- 8) contratto di locazione registrato da cui risulti che il canone di locazione determinato ai sensi della legge vigente alla data della stipula del contratto, incide in misura non inferiore al 30% sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare del richiedente;
- 9) Dichiarazione tecnico abilitato relativa alla superficie dell'alloggio occupato calcolata secondo le norme di cui all' 22 L.R. 10 del 7/04/2014;
- 10) Certificato comprovante lo stato di disoccupazione, in caso di mancanza di reddito;
- 11) ogni altro documento necessario per chiarire o comprovare quanto dichiarato nella domanda.

Nel caso in cui il concorrente richieda il punteggio relativo ai locali impropriamente adibiti ad alloggio, ai locali antigiene, nonché ad alloggi sovraffollati, il Comune di Molfetta si riserva di effettuare appositi sopralluoghi.

Tutta la documentazione che il concorrente intenda presentare deve essere prodotta in originale o copia presentata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio corredata obbligatoriamente da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Articolo 6 GRADUATORIE SPECIALI

I richiedenti di cui alle lettere a4), a5) e a6) dell'art. 3 del presente bando, sono inseriti nella graduatoria generale definitiva; sono altresì collocati d'ufficio in graduatorie speciali relative a ogni singola categoria con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale.

Le graduatorie speciali sono valide **solo** ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini in caso di determinazione della Regione, o per espressa previsione di leggi di finanziamento.

Articolo 7 ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

L'assegnazione degli alloggi è effettuata in base all'ordine della graduatoria definitiva e nel rispetto degli standard abitativi definiti. In sede di assegnazione sarà verificato quanto dichiarato nella domanda e la permanenza dei requisiti prescritti dalla legge.

L'annullamento dell'assegnazione è disposto con provvedimento nei casi previsti e con le modalità di cui all'art. 16 della L.R. n°10/2014.

Per la determinazione dei canoni di locazione si applicano gli artt. 21 e seguenti della L.R. n.10/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 8 RISERVE DI ALLOGGI

Sono fatte salve le eventuali riserve di alloggi disposte per le particolari situazioni di emergenza abitativa e per i programmi di mobilità, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.10/14.



Articolo 9

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si informa che, per effetto del Regolamento (UE) n. 679 del 27/04/2016 (GDPR) e successivi aggiornamenti, i dati personali dei concorrenti, raccolti e custoditi dal Comune, anche con l'ausilio di strumenti informatici, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui alla legge n. 431/1998. Il consenso al trattamento dei dati personali è necessario per la partecipazione al presente bando. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione e/o diffusione, nei limiti soggettivi e oggettivi previsti da norme di legge e/o regolamento: ai dipendenti di questo Comune necessariamente coinvolti, per obbligo normativo o contrattuale, nel procedimento di selezione in questione; ai soggetti pubblici con riferimento alle rispettive funzioni pubbliche previste da leggi e regolamenti; agli altri soggetti titolari del diritto di accesso a norma della legge 241/90. Gli eventuali dati sensibili e/o giudiziari, riportati nella domanda e negli allegati documenti, saranno oggetto di comunicazione e/o diffusione ad organi della pubblica amministrazione soltanto nei casi rispettivamente previsti dalla legge e dal Garante.

Il titolare dei dati personali potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati da parte di questo Ente, i diritti previsti dal Regolamento (UE) n. 679 del 27/04/2016.

Il Responsabile della Protezione dei dati personali (c.d. "DPO") è il dott. Ernesto Barbone, indirizzo mail: ernesto@studioconsulenzabarbone.it

Articolo 10

NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L.R. 07/04/2014, n.10 e successive modifiche ed integrazioni.

Molfetta, lì 24/09/2024

IL DIRIGENTE

Mauro De Gennaro

IL SINDACO

Tommaso Minervini